

### **Quesito Comando**

E' pervenuto un quesito circa l'assoggettabilità al controllo di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco come attività 83 del D.M. 16.2.82, e circa l'assoggettabilità al controllo da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di un impianto natatorio aperto al pubblico e senza spazi o posti destinati a spettatori.

La Circolare del M.I. n. 559/C del 12.01.1995 ai commi 5, 6 ed 8 stabilisce inequivocabilmente che le piscine aperte al pubblico dietro pagamento di un biglietto, sono soggette al controllo da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Questo Comando in riferimento alla Circolare suddetta ritiene che i complessi natatori aperti al pubblico e soggetti alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, siano anche soggetti al controllo di prevenzione incendi da parte dei Vigili del fuoco come attività 83 del D.M. 16.02.82 qualora la capienza (affollamento complessivo) sia maggiore di 100 persone. Fermo restando il fatto che il D.M. 18.03.96, in base all'art. 1 del medesimo, è applicabile solamente se il numero di spettatori è maggiore di 100, le norme che regolano tali impianti sono quelle di cui al D.M. stesso; nella fattispecie di attività con numero di spettatori inferiore a 100 si dovrà fare invece riferimento all'articolo 20 del D.M. suddetto.

Di quanto su esposto, si chiede a codesto Ministero parere in merito.

### **Parere Ispettorato**

Si trasmette in allegato, per il parere di competenza, il quesito pervenuto dal Comando Provinciale, circa l'assoggettabilità al controllo di prevenzione incendi (come attività n. 83 del D.M. 16/02/82) ed al controllo da parte della competente Commissione Provinciale di Vigilanza, di un impianto natatorio aperto al pubblico e senza spazi o posti destinati a spettatori.

In merito si concorda pienamente con il Comando in quanto la natura pubblica dell'impianto sportivo lo rende soggetto ai controlli da parte della C.P.V.L.P.S.; inoltre, qualora la capienza, intesa come affollamento complessivo, supera le 100 unità, l'attività rientra al punto 83 dell'allegato al D.M. 16/02/82.

Per quanto riguarda la normativa di riferimento, il D.M. 18/03/96 è applicabile solamente se il numero di spettatori è superiore a 100 persone, pertanto nel caso in esame risulta applicabile solo l'art. 20 del D.M. suddetto.

### **Risposta Ministero**

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso da codesti Uffici nelle note riportate a margine.